

Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia finanziaria, contabile e di organizzazione

Art. 1.

(Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)

1. E' costituito nell'Unità Previsionale di Base (UPB) A1101A1, ex UPB A11011, del bilancio regionale il "Fondo di garanzia degli allineamenti contabili" con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.

2. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni."

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è aggiunta la seguente:

"e) bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies è aggiunto il seguente:

“2 bis. Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2015 e in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'UPB A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.”.

Art. 4.

(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), dopo le parole “in tutto o in parte,” sono inserite le seguenti: “per causa a lui imputabile,”.

Art. 5.

(Modifica alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole “uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “uno dal Consiglio regionale”.

Art. 6.

(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19)

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), la parola “Finanziamento” è sostituita dalla parola: “Gestione”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 le parole “biennio 2015-2016” sono soppresse e la parola “contributo” è sostituita dalla seguente “corrispettivo”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 è aggiunto, infine, il seguente:

“1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.”.

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), dopo le parole “utilizzo delle aree industriali” sono inserite le seguenti: “in uso o dismesse”.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 sono soppresse le parole “come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, nonché le parole “a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014.”.

3. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: "Agenzia Foreste e Territorio".

4. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, ente pubblico non economico, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015, è inserito il seguente:

"1 bis. Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza."

6. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1."

7. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'IPLA S.p.A. contestualmente alla costituzione dell'Agenzia Foreste e Territorio."

Art. 8.

(Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti)

1. Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 36 quinquies, comma 2, della l.r. 23/2008, al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.

Capo II

Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, vigilati, controllati e partecipati dalla Regione

Art. 10.

(Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte)

1. Le spese sostenute dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 11.

(Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)

1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartito negli allegati A e B, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale:

a) su apposito capitolo di entrata istituito nell'UPB A1102A, ex UPB A1102, denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";

b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nell'UPB A1811A2, ex UPB A18232, denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2 lettera b) sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.

Art. 12.

(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è inserito il seguente:

"5 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate."

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'SCR-Piemonte'. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES-Piemonte') è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserita la seguente:

"c bis) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 24, lettera e), della direttiva 2004/17/CE, mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012."

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, la lettera: "a)" è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"3 bis. Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento."

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della l.r. 19/2007 sono abrogati.

Capo III
Disposizioni in materia di affari istituzionali ed enti locali

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:

“3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 4/1973 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 4/1973 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.

2 ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Al titolo della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), dopo la parola “unione” è inserita la seguente: “, incorporazione”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992, le parole “dalla legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle parole: “dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992, dopo la parola “fusioni” sono aggiunte, infine, le parole: “e incorporazione”.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole “di fusione” sono inserite le parole “e di incorporazione” e le parole “di cui all'art. 10” sono sostituite dalle parole “di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali)”.

5. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:

“e ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.”.

6. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, le parole: “ai sensi della legge 142/90” sono soppresse.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, è inserito il seguente:

“5 bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.”.

8. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole “al comma 5” sono aggiunte, infine, le parole: “e 5 bis”.

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Nel titolo del Capo VI della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo la parola “Fusione” sono inserite le parole: “e incorporazione”.

2. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 11/2012, dopo la parola “fusione” è inserita la seguente: “e incorporazione”.

3. Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole “La fusione” sono inserite le seguenti: “e l'incorporazione”.

4. Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole “alla fusione” sono inserite le seguenti: “o alla incorporazione”.

5. Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole “mediante fusione” sono inserite le seguenti: “o mediante incorporazione”.

6. Al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole “dei comuni fusi” sono inserite le seguenti: “ovvero dei comuni soggetti di incorporazione”.

7. Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole “precedente la fusione” sono inserite le seguenti “ovvero l'incorporazione” e dopo le parole “ai singoli comuni fusi” sono inserite le seguenti “ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione”.

Art. 17.

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’) è abrogato.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2015 è soppressa.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2015, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 23/2015, è aggiunto infine il seguente:

“6 bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.”.

Capo IV

Disposizioni in materia di attività estrattive e di ambiente

Art. 18.

(Modifica alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle

risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.".

Art. 19.

(Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), le parole "sono nulli" sono sostituite dalle seguenti: "sono annullabili per violazione di legge".

Art. 20.

(Modifica alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)

1. L'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la parola "velivoli" è sostituita dalla seguente: "aeromobili".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, dopo il numero 49 sexies è aggiunto il seguente:

“49 septies) Riserva naturale del Neirone;”.

3. Il numero 2 bis) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19)

1. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità') è sostituito dal seguente:

“6. Il numero 81 dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino."

Art. 23.

(Disposizioni finali in materia di attività estrattive)

1. Il PRAE di cui all'articolo 2 della l.r. 69/1978 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').

Art. 24.

(Disposizioni finali in materia di aree protette)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 25.

(Disposizioni abrogative in materia di aree protette)

1. Dal 1° gennaio 2016 è abrogata la lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità').

Capo V

Disposizioni in materia di paesaggio e governo del territorio

Art. 26.

(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

"1 bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

"2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990."

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004, ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate."

2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004, i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989, è inserito il seguente:

"1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate."

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è abrogato.

Art. 28.

(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'), dopo le parole "ai comuni" sono inserite le seguenti: "o alle loro forme associative".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente:

"2 bis. E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, è inserito il seguente:

"1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali Linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977."

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio."

6. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, dopo le parole "I comuni" sono inserite le seguenti: "o le loro forme associative".

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 32/2008, dopo le parole "ai comuni" sono inserite le seguenti: "o alle loro forme associative".

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:

- a) miglioramento sismico dell'intero edificio;
- b) miglioramento energetico dell'intero edificio."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009, è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente."

Art. 30.

(Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: ", di pubblica utilità e strategiche,".

Art. 31.

(Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3)

1. I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo' e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della l.r. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di cui al comma 1 per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, sono improcedibili.

3. I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 della l.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI
Disposizioni in materia di economia montana

Art. 32.

(Modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

Art. 33.

(Modifica alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20)

1. L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 'Legge sulla montagna') è abrogato.

Capo VII
Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 27)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590), è inserito dal seguente:

"Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)

1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, vengono riconosciuti dalla Giunta regionale.

2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni."

2. L'articolo 5 della l.r. 27/1982 è abrogato.

Art. 35.

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20)

1. L'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Censimento del patrimonio apistico regionale)

1. Tutti gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti.

3. La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali."

Art. 36.

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), le parole: "e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l. r. 21/1999, è inserito il seguente:
"2 bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta."

Art. 37.

(Norme finali in materia di bonifica e irrigazione)

1. Gli articoli 34 e 37 della l.r. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'articolo 31 della l.r. 21/1999 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto dei consorzi di bonifica a quanto disposto dagli articoli 34 e 37 della l.r. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge.

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività venatoria

Art. 38.

(Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)

1. La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

Art. 39.

(Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5)

1. Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è *aggiunta* la seguente:

“f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*);”.

Capo IX

Disposizioni in materia di trasporti e logistica

Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), sono aggiunte le seguenti parole:

“Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione

dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.”.

Art. 41.

(Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) dopo le parole “o il transito di cicli ferroviari” sono aggiunte le seguenti: “verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale”.

Art. 42.

(Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole “gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale” sono inserite le seguenti: “, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);”.

Art. 43.

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale), dopo le parole “potenziamento del trasporto delle merci su rotaia,” sono aggiunte le parole: “con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008, dopo le parole “integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri,” sono aggiunte le seguenti: “dando priorità alle infrastrutture già esistenti”.

Capo X

Disposizioni in materia di cultura, turismo e sport

Art. 44.

(Modifica alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio”.

Art. 45.

(Modifica alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 16)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo), è aggiunta la seguente:

“c bis) interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.”.

Art. 46.

(Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34)

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.”.

Art. 47.

(Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole "della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.”.

Art. 48.

(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco), dopo la parola “attività” sono soppresse le seguenti: “; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno”.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000, dopo le parole “risorse turistiche locali” sono inserite le seguenti: “, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000, è inserito il seguente:

“2 bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).”.

Art. 49.

(Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;

b) all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;

c) ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;

d) ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.”.

Art. 50.

(Modifica alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34)

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;

c) alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;

d) ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.”.

Art. 51.

(Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "i soggetti privati”.

Art. 52.

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) sono aggiunti i seguenti:

“6 ter. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.

6 quater. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.”.

2. Il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

“4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;”.

Art. 53.

(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente:

“a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;”.

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009, le parole “l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;” sono soppresse.

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009, è inserita la seguente:

“h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;”.

4. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.”.

6. Il comma 2 bis dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è abrogato.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.”.

8. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“d) la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;”.

9. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, è inserita la seguente:

“f bis) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.”.

10. Il comma 2 ter dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è abrogato.

11. Al comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole “per l'anno 2009” sono inserite le seguenti: “e fino all'anno 2016”.

Art. 54

(Disposizioni transitorie in materia di istruzione)

1. Per l'anno 2016 si applica il Piano triennale di interventi in materia di istruzione per gli anni 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2007.

2. Il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016.

Art. 55

(Disposizioni transitorie in materia di attività musicali)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 7 bis della l.r. 38/2000, come inserito dall'articolo 48 della presente legge, la prima relazione è presentata dalla Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo XI

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 56.

(Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.

2. Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 23/2015, pari a euro 2 milioni, limitatamente all'anno 2016 è destinato dalla Città metropolitana alla copertura del restante 60 per cento della spesa di cui al comma 1.

Art. 57.

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è inserita la seguente:

“p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.”.

2. L'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;

f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2 del d.lgs. 150/2015. In attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l'impiego, costituiti ai sensi dell'articolo 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall'articolo 6;

g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.

2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.”.

3. L'articolo 6 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015, assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987.

4. La convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015 è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è

definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:

- a) supporto alle attività di programmazione del FSE;
- b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;
- c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);
- d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
- e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

6. L'Agenzia predispose annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.

7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.”.

4. L'articolo 9 della l.r. 34/2008 è abrogato.

5. L'articolo 11 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)

1. E' istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
- c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
- d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
- e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
- f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d. lgs. 198/2006;
- c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
- d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
- e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
- f) un rappresentante dell'UPP;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
- b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
- c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.

9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.

10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.

4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.”.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 34/2008, è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999.”.

8. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008, le parole: “fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto” sono soppresse.

Capo XII
Disposizioni in materia di servizi alla persona

Art. 58.

(Osservatorio regionale sull'endometriosi)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:

- a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
- b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;
- c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, specialmente nelle scuole;
- d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
- e) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'articolo 59 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;
- f) coadiuvare l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;
- b) almeno un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, uno ospedaliero e, sentita l'università di appartenenza, uno universitario;
- c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- d) un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;
- e) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale alle politiche sociali;
- f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
- g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.

Art. 59.

(Registro regionale dell'endometriosi)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità, che ne cura la tenuta, il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro di cui al comma 1 riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, al fine rappresentare statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2 all'Assessorato regionale alla sanità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 58.

Art. 60.

(Giornata regionale per la lotta all'endometriosi)

1. E' istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi da celebrare annualmente in Piemonte nel mese di marzo.

2. In occasione della Giornata, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio regionale sull'endometriosi, possono assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private), sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.

3 ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3 bis, devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.

3 quater. I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge."

Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio socio-sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015", istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.

4 ter. Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015", l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali."

Art. 63.

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "e i servizi floreali" sono inserite le seguenti: " , fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis."

2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 15/2011, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Deroghe per i comuni montani)

1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).”.

Art. 64.

(Modifica alla legge regionale 23 giugno 2015, n. 12)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è abrogata.

Capo XIII

Disposizioni in materia di commercio

Art. 65.

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. L'articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

“Art. 16 bis (Violazione dell'obbligo di formazione)

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.”.

Art. 66.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 25 in materia di aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2015

Sergio Chiamparino

Allegato A
Restituzione debiti SCR (annuale) (art. 11)

Allegato B
Restituzione debiti SCR (pluriennale) (art. 11)

Allegato A)

ENTRATA

UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
A11 02	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO RAGIONERIA	+31.801.831,82	+31.801.831,82	+0,00
Totale ENTRATA		+31.801.831,82	+31.801.831,82	+0,00

SPESA

UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
A18 232	OOPP DIF.SUOLO MONTAGNA FORESTE PROT.CIV TRASP LOG VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	+31.801.831,82	+31.801.831,82	+0,00
Totale SPESA		+31.801.831,82	+31.801.831,82	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00	+0,00

Allegato B)

ENTRATA

UPB	DESCRIZIONE	2016	2017
A11 02	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO RAGIONERIA	+37.173.842,55	
A11 02	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO RAGIONERIA		+38.890.635,45
Totale ENTRATA		+37.173.842,55	+38.890.635,45

SPESA

UPB	DESCRIZIONE	2016	2017
A18 232	OOPP DIF.SUOLO MONTAGNA FORESTE PROT.CIV TRASP LOG VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	+37.173.842,55	
A18 232	OOPP DIF.SUOLO MONTAGNA FORESTE PROT.CIV TRASP LOG VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		+38.890.635,45
Totale SPESA		+37.173.842,55	+38.890.635,45
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 143

"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 luglio 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 luglio 2015.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 19 novembre 2015 con relazione di Andrea APPIANO, Davide BONO, Massimo BERUTTI.
- Approvato in Aula il 15 dicembre 2015, con 30 voti favorevoli, 3 voti contrari e 12 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

Il testo dell'articolo 4 ter della l.r. 28/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 ter

[1] Le restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle Cooperative a proprietà indivisa, sono effettuate con le modalità di cui agli artt. 3 e 9 della presente legge.

2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la Commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 quinquies (Altre funzioni del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
- e) bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

1 bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.”.

- Il testo dell'articolo 40 terdecies della l.r. 7/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 terdecies. (Disposizione finanziaria in materia di Collegio dei revisori dei conti)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Collegio, stimati su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB05001.

2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8.

2 bis. Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000 per l'anno 2015 e in euro 30.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.”.

Nota all'articolo 4

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 20/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 (Canone per l'uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche e' sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Il canone di cui al comma 1 e' dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualita' successiva a quella in cui e' stata effettuata la rinuncia.

3. I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.

4. (Abrogato dall'art. 21 della l.r. 2/2003).”.

Nota all'articolo 5

Il testo dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente

“Art. 36 quinquies (Organismo indipendente di valutazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce l'Organismo indipendente di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dal Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

3. L'Organismo di cui al comma 1 propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5. Con i medesimi provvedimenti sono individuati l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

3 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00, si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.”.

Nota all'articolo 6

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 19/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 (Gestione del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice)

1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato Palazzo del Ghiaccio, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e nel triennio 2015-2017, si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un corrispettivo annuo pari a 265.500,00 euro oltre IVA nell'UPB DB18111 alla cui copertura si fa fronte con le risorse della medesima UPB.”.

2. Dopo il comma 1 dell' articolo 4 della l.r. 19/2014 è aggiunto infine il seguente:

“1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a 265.500,00 euro oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 (Promozione della cultura del turismo e dello sport-Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 (Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)

1. La Regione, al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali in uso o dismesse in totale o parziale proprietà pubblica, promuove senza oneri aggiuntivi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un censimento di tali aree.

2. La Regione, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo piemontese, prevede modalità di locazione agevolata delle aree di cui al comma 1.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 (Applicazione dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. Le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si applicano anche agli enti e società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.”.

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 1/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 (Agenzia Foreste e Territorio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l' Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, ente pubblico non economico, il cui personale è costituito dai dipendenti dell' Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali.

1 bis. Al personale dell' Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell' Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A.) contestualmente alla costituzione dell' Agenzia Foreste e Territorio.”.

Nota all'articolo 8

Per le note di cui all' articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001, si rinvia alle note già inserite all' articolo 3.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, è il seguente:

“Art. 36 quinquies (Organismo indipendente di valutazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce l'Organismo indipendente di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

3. L'Organismo di cui al comma 1 propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5. Con i medesimi provvedimenti sono individuati l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

3 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00, si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1, comma 629 della l. 190/2014, è il seguente:

“629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter»»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;

d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

Nota all'articolo 12

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 21/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Fondazione 20 marzo 2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.

3. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.

4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

5. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all'atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;

b) l'Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;

c) il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all'atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sedi olimpiche;

d) il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;

e) il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all'atto costitutivo e dell'Assemblea dei partecipanti.

5 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.

6. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.

6 bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2. (Costituzione e oggetto sociale)

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

1-bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 ed in particolare:

a) *soppressa*;

b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000") di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

c bis) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 24, lettera e) della direttiva 2004/17/CE, mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del d. l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012;

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere b) e c), incluse le procedure di esproprio.

3. La Regione affida alla SCR-Piemonte S.p.A. la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.

3 bis. Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte S.p.A.”

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 19/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6. (Programmazione degli interventi)

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Semestralmente la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.

3. *abrogato*

4. *abrogato*”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 4/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7.

[1] L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

[2] Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati.

3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell' articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, perché per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.

[4] *abrogato*.”.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 4/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20.

[1] Con proprio decreto il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.

[2] La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

[3] La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anziché in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

[4] In tal caso il Presidente della Giunta fissa, con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

[5] Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.”.

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 4/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39.

[1] In caso di indizione nel corso dell'anno di referendum nazionali il Presidente della Giunta Regionale può disporre con proprio decreto che le consultazioni sui referendum di cui al titolo II e III della presente legge siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti le leggi nazionali, fissando la data, o modificando quella eventualmente già fissata; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del Referendum.

[2] La facoltà di cui sopra è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale previa intesa con il Ministero dell'Interno. “2 bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpate il referendum.

2 ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

[3] Nel caso previsto dal comma precedente, per quanto attiene le operazioni preelettorali, quelle inerenti la votazione, la durata della stessa e lo scrutinio, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni; lo scrutinio segue quelli relativi ai referendum nazionali.

[4] Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.”.

Note all'articolo 15

- Il titolo della l.r. 51/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.”

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 51/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni;
- b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
- c) la modificazione delle denominazioni comunali;
- d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
- e) la determinazione delle sedi municipali.

2. Disciplina altresì le attività regionali previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative:

- a) alle unioni e fusioni e incorporazione di Comuni;
- b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
- c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Istituzione di nuovi Comuni)

1. *abrogato*.

2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione e di incorporazione tra più Comuni, di cui all'articolo 11 della l.r. n. 11/2012.

3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;

d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzii i vantaggi;

e-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2.

e ter) Quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.

4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.

5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

5 bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5 e 5 bis.

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.”.

Note all'articolo 16

- Il titolo del Capo VI della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Fusione e incorporazione di comuni”.

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“ Art.11. (Fusione e incorporazione di comuni)

1. La fusione e l'incorporazione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione o alla incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione o mediante incorporazione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ovvero dei comuni soggetti di incorporazione ed al loro numero.

5. Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione ovvero l'incorporazione, ai singoli comuni fusi ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione, incrementata del cinquanta per cento.”.

Note all'articolo 17

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 23/2015 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 9. (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell' articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015 , in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all' articolo 10 della l.r. 4/2009 ;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all' articolo 25 della l.r. 4/2009 , nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all' articolo 11 della l.r. 4/2009 ;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l.r. 29/2009 ;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' articolo 9 della l.r. 63/1995 .

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 , delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) [soppressa]

b) in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all' articolo 4 della l.r. 69/1978 .

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.”.

Il testo dell' articolo 11 della l.r. 23/2015 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 11. (Decorrenza delle funzioni)

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 1° gennaio 2016.”.

Il testo dell' articolo 21 della l.r. 23/2015 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell' articolo 1, comma 89 della l. 56/2014 .

3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell' articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000 .

5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 , opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.

6 bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all' articolo 13, comma 3 con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 69/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)

1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.

1 bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 40/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ 1. Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono annullabili per violazione di legge.”.

Note all'articolo 21

- Il testo della lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 vigente alla data di approvazione della presente legge, coordinato con le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10.

(Aree naturali protette)

1. Le aree naturali protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

2. Le aree naturali protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

2) Parco naturale della Val Troncea;

3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

5) Parco naturale La Mandria;

6) Parco naturale di Stupinigi;

7) Parco naturale della Collina di Superga;

8) Parco naturale delle Alpi Marittime;

9) Parco naturale del Marguareis;

10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

- 11) Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- 12) Parco naturale delle Lame del Sesia;
- 13) Parco naturale del Monte Fenera;
- 14) Parco naturale del Ticino;
- 15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
- 16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
- 17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;
- 18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
- 18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
- b) parchi naturali a gestione provinciale:
 - 1) Parco naturale del Lago di Candia;
 - 2) Parco naturale del Monte San Giorgio;
 - 3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
 - 4) Parco naturale di Conca Cialancia;
 - 5) Parco naturale del Colle del Lys;
 - 6) Parco naturale della Rocca di Cavour;
- c) riserve naturali a gestione regionale:
 - 1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
 - 2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
 - 3) Riserva naturale della Vauda;
 - 4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;
 - 5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
 - 6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;
 - 7) Riserva naturale della Confluenza del Maira;
 - 8) Riserva naturale della Lanca di San Michele;
 - 9) Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;
 - 10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
 - 11) Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
 - 12) Riserva naturale del Molinello;
 - 13) Riserva naturale Le Vallere;
 - 14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;
 - 15) Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
 - 16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
 - 17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
 - 18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
 - 19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
 - 19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
 - 20) Riserva naturale di Pian del Re;
 - 21) Riserva naturale di Paesana;
 - 22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
 - 23) Riserva naturale Fontane;
 - 24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
 - 25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
 - 26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
 - 27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
 - 27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;
 - 28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
 - 29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
 - 30) Riserva naturale del Torrente Orba;
 - 31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;

- 32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;
- 33) Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
- 33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;
- 34) (abrogato)
- 35) Riserva naturale del Boscone;
- 36) Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
- 37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
- 38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
- 39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
- 39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrvia;
- 39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;
- 40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
- 41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
- 42) Riserva naturale delle Baragge;
- 43) (abrogato)
- 44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
- 45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
- 46) Riserva naturale di Fondo Toce;
- 47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
- 48) Riserva naturale di Fontana Gigante;
- 49) Riserva naturale della Palude di San Genuario;
- 49 bis) (la modifica entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016)
- 49 ter) (la modifica entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016)
- 49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;
- 49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;
- 49 sexies) (la modifica entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016)
- 49 septies) Riserva naturale del Neirone.
- d) riserve naturali a gestione provinciale:
 - 1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
 - 2) Riserva naturale dei Monti Pelati;
 - 2 bis) (abrogato)
- e) riserve naturali a gestione locale:
 - 1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;
 - 2) Riserva naturale Gesso e Stura;
 - 2 bis) Riserva naturale Spina verde;”-

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 19/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 31. (Modifiche all'allegato A della L.R. 19/2009)

1. Alla rubrica dell'allegato A della L.R. 19/2009 le parole "aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "aree naturali protette".

2. Dopo il numero 29) dell'Allegato A della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"29-bis) Parco naturale del Monviso (scala 1:25.000);".

3. Il numero 65) dell'allegato a della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"65) Riserva naturale della Bessa (scala 1:10.000);".

4. Il numero 67) dell'Allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"67) Riserva naturale di Benevagienna (scala 1:10.000);".

5. Il numero 68) dell'Allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"68) Riserve naturali Monte Mesma e Colle di Buccione (scala 1:10.000);".

6. Il numero 81 dell'Allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

81) Riserve naturali e area contigua della Fascia fluviale del Po -Monte viso (scala 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.

7. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 69/1978 è il seguente:

“Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)

1.La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 19/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5. (Modifiche all' articolo 10 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il numero 9 della lettera a) è sostituito dal seguente: "9) Parco naturale del Marguareis;"
- b) il numero 17 della lettera a) è sostituito dal seguente: "17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;"
- c) dopo il numero 18 della lettera a) è aggiunto il seguente: "18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;"
- d) dopo il numero 19 della lettera c) è inserito il seguente: "19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;"
- e) dopo il numero 27 della lettera c) è inserito il seguente: "27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;"
- f) il numero 32 della lettera c) è sostituito dal seguente: "32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;"
- g) dopo il numero 33 della lettera c) è inserito il seguente: "33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;"
- h) dopo il numero 39 della lettera c) è inserito il seguente: "39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;"
- i) dopo il numero 39 bis) della lettera c) è inserito il seguente: "39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;"
- j) il numero 42) della lettera c) è sostituito dal seguente: "42) Riserva naturale delle Baragge;"
- k) (abrogata dal 1 gennaio 2016);
- l) dopo il numero 2 della lettera e) è aggiunto il seguente: "2 bis) Riserva naturale Spina verde;"

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 (Piani regolatori intercomunali)

1. Due o più comuni contermini, uniti o associati per la formazione congiunta del PRG, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'articolo 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalità di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione, nonché alla variazione del piano regolatore intercomunale. Due o più forme associative di comuni possono adottare medesime modalità di formazione congiunta del PRG o del piano regolatore intercomunale.

1 bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi.

2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG.

3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 49. (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia).

1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990

3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto.

4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 20/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15. (Poteri cautelari)

1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono altresì, ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004, ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004, i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.

1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca-dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

2. abrogato

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 32/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
- e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
- g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione .

2 bis. E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4. (Commissione locale per il paesaggio)

1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito Unesco", approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali linee-guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'articolo 49, comma 7 della l.r. 56/1977.

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio

5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. I comuni o le loro forme associative trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 32/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5. (Disposizioni in materia di personale)

1. La delega di funzioni ai comuni o alle loro forme associative non comporta trasferimento di personale regionale.”.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. (Disposizioni a termine)

1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2016.

2 bis. I soggetti che hanno utilizzato o utilizzano le disposizioni del presente Capo I, non possono applicare i disposti di cui all'articolo 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. Sono validi ed efficaci i titoli abilitativi ai sensi delle norme vigenti presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

3 bis. Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, è obbligatorio presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto all'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva), che regola le modalità di rilascio del DURC, gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo

i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 20/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 (Interventi di ampliamento in deroga)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 3, 4 e 5, non deve superare i 1.200 metri cubi.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento, consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo:

- a) miglioramento sismico dell'intero edificio;
- b) miglioramento energetico dell'intero edificio.

2 bis. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente.

3. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento è stato realizzato, è possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non è stato realizzato, è possibile realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e, per l'ulteriore 20 per cento, i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali, è possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del sistema di valutazione denominato

'Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte' approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e relativi aggiornamenti.

7. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, o derogare ai parametri qualitativi vigenti o all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti.

8. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere realizzati in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche formali, possono costituire una nuova unità abitativa e devono comunque essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.

9. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

10. Nel solo caso di costituzione di una nuova unità abitativa, il richiedente deve comunque soddisfare la dotazione di parcheggi privati prevista dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). Il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e si applicano le riduzioni previste dall'articolo 17 del d.p.r. 380/2001. Il contributo di costruzione, quando dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

11. Negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 9 e 10, è consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione non è ammessa nelle aree di cui all'articolo 5, nonché nelle aree classificate Ee ed Eb del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) o come aggiornate a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e in quelle a destinazione agricola.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 29/2009 è il seguente:

Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b);

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità e strategiche, di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

c) definizione, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo. Decorso inutilmente tale termine, il comune definisce la conciliazione stragiudiziale;

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Competono inoltre alla Regione:

a) l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico fatta salva la competenza giurisdizionale del Commissariato usi civici prevista dalla legge;

b) la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;

c) la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;

e) la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico.

Nota all'articolo 31

- Il testo vigente dell'articolo 89 della l.r. 3/2013 è il seguente:

“Articolo 89. (Disposizioni transitorie)

1. Il PPR, adottato con Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di approvazione ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/1977, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedurali già espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge .

2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. È fatta salva la facoltà della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7-bis della L.R. n. 56/1977, come inserito dalla presente legge.

3. I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31-bis, 31-ter, 40, 77 e 85 comma 5 della L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della L.R. n. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge .

3-bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 18/1996, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 10 e seguenti della L.R. n. 56/1977, come modificato dalla presente legge.

4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all'articolo 27 della L.R. n. 56/1977, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore.

6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 16 della L.R. n. 11/2012, restano operanti, se non revocate, le eventuali funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai comuni alle comunità montane, così come esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012.”.

Nota all'articolo 32

Il testo del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 3/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ 2. A decorrere dal 31 dicembre 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);
- b) la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");
- c) gli articoli 19 e 20 e le lettere b) e g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- d) l'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali". Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");
- e) l'articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18;
- f) l'articolo 25 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.”.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 34 della l.r. 21/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34. (Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni.
2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.
3. I delegati nominati dalla Regione decadono dal Consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del Comune interessato.
4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.”.

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 21/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 37. (Presidente)

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio tra i propri membri eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
- 2 bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.”.

Nota all'articolo 37

I testi degli articoli 34 e 37 della l.r. 21/1999 come modificati dalla presente legge sono riportati in calce alle note all'articolo 36.

Nota all'articolo 39

Il testo dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40. (Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)

1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge 157/1992 è vietato:

- a) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità;
- b) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- c) l'uso dei cani per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale. È facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
- d) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
- e) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati;
- f) esercitare l'attività venatoria senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
- f bis) usare e detenere richiami vivi;
- “f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*).

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
- b) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- c) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

- d) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- e) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;
- f) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- g) esercizio dell'attività venatoria per un numero di giornate superiore a quelle consentite: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- h) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- i) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- l) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- m) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 600;
- n) abbattimento di capo diverso per classe da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- o) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
- p) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- q) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- r) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
- s) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica e reti da uccellazione senza autorizzazione, salvo che si tratti di strumenti di cattura autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- t) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. La sanzione viene triplicata nelle zone di protezione e nelle zone di caccia privata;
- u) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;
- v) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- z) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- aa) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

bb) uso dei cani in violazione del comma 4, lettera c): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

cc) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;

dd) violazioni delle disposizioni del calendario venatorio, della legge 157/1992 e delle disposizioni del presente articolo non espressamente sanzionate: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

dd bis) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.

7. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nella tabella A dell'allegato D alla presente legge e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell' UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;

b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;

c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992;

d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;

f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.

9. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.”.

Note all'articolo 40

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 (Procedure concorsuali)

1. L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.

2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste

dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.

2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.

2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.

4. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.”

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

1 bis. Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10 e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

4 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.

5. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione 48+> inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso.

6 bis. Al fine di incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico, è istituito un portale internet di infomobilità dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.

6 ter. Al fine di garantire migliore rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico, l'azienda espletante il servizio, attraverso il suo personale di servizio o tramite comunicazione audio, è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli utenti sulle motivazioni di ritardi superiori a cinque minuti o disservizi che interessano la corsa. La Regione utilizza le informazioni così raccolte dagli utenti, tramite gli strumenti informatici a disposizione della Agenzia della mobilità piemontese e della Regione, come ulteriore indicatore per il monitoraggio del servizio.

6 quater. I servizi di infomobilità previsti al comma 6 bis devono essere integrati anche con gli esistenti servizi di mappe on line ed essere disponibili come applicazioni per i principali sistemi operativi mobili.2.

Nota all'articolo 41

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 5/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. (Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale.

2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).

3. Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.”.

Nota all'articolo 42

Il testo dell'articolo 50 della l.r. 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 50. (Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000)

1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni (art. 8 del DPR n. 520 del 19 marzo 1955) nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.

3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall'articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.”.

Nota all'articolo 43

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Programmazione regionale)

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della

Regione e degli Enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovregionale;
- b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;
- c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;
- d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
- e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
- f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
- g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, dando priorità alle infrastrutture già esistenti, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

- a) ricorre ad intese ed accordi di programma;
- b) partecipa ad associazioni e società;
- c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.”.

Nota all'articolo 44

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 68/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9. (Presentazione delle domande)

[1]. Le domande di concessione di contributo devono essere presentate all'Amministrazione Regionale entro il 28 febbraio di ogni anno corredate dai seguenti documenti: a) relazione riassuntiva dell'attività eventualmente svolta in precedenza dal richiedente e conto consuntivo; b) programma di attività annuale o pluriennale e relativo preventivo di spesa. Gli Enti e le Associazioni che non hanno qualifica pubblica devono produrre, con la domanda, il proprio Statuto.”

Nota all'articolo 45

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 16/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2.

[1]. La Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte ~S.P.A.~, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, persegue le finalità di cui al precedente art. 1, mediante la costituzione di un fondo di garanzia e/o

l'abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti a favore dei soggetti che presentino progetti di investimento relativi a:

- a) ristrutturazione, riqualificazione e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo;
- b) costruzione e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi per attività culturali e dello spettacolo;
- c) ammodernamento tecnologico e degli impianti di sedi per attività culturali e dello spettacolo;
- c bis) interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

[2]. I progetti di investimento possono essere predisposti e presentati da:

- 1) Enti pubblici;
- 2) Società di intervento con partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte ~S.P.A.~;
- 3) strutture private di gestione di attività culturali e dello spettacolo.

[3]. La Regione Piemonte definisce con deliberazione della Giunta Regionale, entro il 1° trimestre di ogni anno, sentito il parere della competente Commissione consiliare, gli obiettivi, le caratteristiche settoriali e territoriali, le condizioni di ammissibilità delle iniziative finanziabili e le modalità di utilizzo del finanziamento.”.

Nota all'articolo 47

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 75/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.

2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:

- a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
- b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
- c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9;
- d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonché i criteri di riparto delle stesse;
- e) gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.

3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validità triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento è attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.

5. Il programma annuale indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri

di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale può essere aggiornato nel corso dell'anno.

5 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l.”.

Nota all'articolo 48

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 36/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. (Contributi alle associazioni pro loco)

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività.

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.

2 bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.”.

Nota all'articolo 51

Il testo dell'articolo 57 della l.r. 9/2007 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 57. (Attività nel settore del turismo)

1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangano tra i compiti istituzionali della Regione, sono svolte dagli uffici regionali, salvi i casi in cui il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, per i quali la Giunta regionale costituisce apposito organismo nelle forme previste dal codice civile il cui statuto dispone:

a) la partecipazione maggioritaria della Regione;

b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell'organismo, con una rappresentanza delle minoranze del Consiglio regionale;

c) che possano essere soci, oltre alla Regione, gli Enti pubblici i soggetti privati e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi, le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 75/1996.

1 bis. L'organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell'articolo 2, della l.r. 75/1996 e dall'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1 ter. In particolare, l'organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:

- a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
- b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
- c) informazione sull'offerta turistica regionale;
- d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
- e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione;
- f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica.

2. Le attività dell'organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall'articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.”.

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 come modificato dalla presente legge è il seguente:

Art. 12. (Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- a) iscrizione e frequenza;
- b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2.

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e) la percentuale di rimborso della spesa;
- f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento

recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1.

6 ter. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.

6 quater. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.”.

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 31. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27;

b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998;

c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:

1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;

3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;

4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;

5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;

6) gli interventi di cui all'articolo 15;

7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;

9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;

10) la fornitura dei libri di testo;

11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28.

d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;

c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.”

Note all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.”.

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 18. (Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

- b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
- c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
- d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
- e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
- f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
- g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
- h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
- h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;
- i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista;
- j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
- k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.

5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:
“Art. 30. (Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di

appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

2 bis.[*abrogato*].”.

- Il testo dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L'attività di mountain-bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

- Il testo dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 35. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;

b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

d) la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;”

e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) relative all'obbligo di chiusura delle piste;

f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);

f bis) 10.000,00 euro a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte ad di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di 1.000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1.500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2.000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2 della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);

b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;

c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6;

e) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;

- f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
- j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni;
- o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e rimosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente erogatore.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.”.

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 come modificato dalla presente legge è il seguente:

Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

1 bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

2 ter [Abrogato]

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale con la limitazione alle piste di fondo.

5. [abrogato]

5. [abrogato]

6 bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009 e fino all'anno 2016, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 28/2007, è il seguente:

“Art. 27. (Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio

regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
- b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12 8-><-8 ;
- c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
- f) gli interventi di edilizia scolastica;
- g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.”.

Il testo dell'articolo 28 della l.r. 28/2007, è il seguente:

“Art. 28. (Sportello per il cittadino)

1. Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l'avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

- a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;
- b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;
- c) comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;
- d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;
- e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all'articolo 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 28/200 è il seguente:

“Art. 12. (Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- a) iscrizione e frequenza;
- b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare. ≤ 1

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2.

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e) la percentuale di rimborso della spesa;
- f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie. ≤ 3

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 55

Il testo dell'articolo 7 bis della l.r. 38/2000 è riportato nel corpo dell'articolo 49 della presente legge.

Nota all'articolo 56

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 23/2015 è il seguente:

“Art. 24. (Norma finanziaria)

1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.

3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate

sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.

4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.”.

Note all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 34/2008 come modificato dalla presente legge è il seguente:
“Art. 3. (Finalità)

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

- a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;
- b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;
- c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;
- d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;
- e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;
- f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;
- g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;
- h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale;
- i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
- j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;

- k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;
- l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;
- m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;
- o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
- p) contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all'Unione europea;
- p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini potranno permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.”.

- Il testo dell'articolo 33 della l.r. 34/2008 come modificato dalla presente legge è il seguente:
“Art. 33. (Sostegno all'inserimento lavorativo)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo.

3. L'incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l'erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L'entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.

4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi 7 anni.

4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali si sia accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.

5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1.

8. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l'installazione di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.”.

- Il testo dell'articolo 34 della l.r. 34/2008 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 34. (Inserimento lavorativo delle persone disabili)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/99.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all'articolo 12 bis della l. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991.

3. Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dalle province attraverso i centri per l'impiego sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.”.

- Il testo dell'articolo 36 della l.r. 34/2008 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 36. (Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della l. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative agli interventi agevolati previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

4. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti regionali di indirizzo e coordinamento, comprensivi delle indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 5, erogano le risorse finanziarie previste dal fondo per la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo. I progetti sono finanziati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le risorse sono destinate prioritariamente ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica. Le province provvedono, altresì, ad attivare idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, le province, anche avvalendosi degli operatori pubblici e privati accreditati, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 5.

7. Le province, anche tramite i centri per l'impiego, realizzano i progetti di cui al comma 5 avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica ritenuti necessari.

8. Le province hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.”.

Nota all'articolo 61

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 42/1992 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 15. (Norme transitorie)

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge chiedono una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 3 entro il termine perentorio di novanta giorni da tale data.

2. I soggetti di cui al comma uno adeguano i servizi alle disposizioni della legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, pena la revoca delle autorizzazioni.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge sono oggetto di ulteriore verifica per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma due, del D.P.R. 27 marzo 1992.

3 bis. I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge .

3 ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI di cui al comma 3 bis devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.

3 quater. I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione Piemonte a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge.”.

Nota all'articolo 62

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 18/2007 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 23 (Funzioni di coordinamento delle aziende sanitarie regionali)

1. Al fine di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta stessa, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), nonché le funzioni di gestione e sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, esercitate dall'ente strumentale della Regione individuato con deliberazione di Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

2. Al fine della realizzazione della funzione di coordinamento, la Giunta regionale, previa consultazione dei direttori generali interessati e sentita la commissione consiliare competente, individua, all'interno di ciascuna area interaziendale, l'azienda sanitaria o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area interaziendale.

4. Il livello interaziendale di coordinamento rappresenta, di norma, la dimensione strategica ed operativa ottimale per assicurare l'attuazione in modo integrato della programmazione socio-sanitaria regionale.

4 bis. La Regione, entro 180 giorni, dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle 'Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015', istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data center e reti telematiche, già disponibili.

4 ter. Le aree di coordinamento prevedono, entro 90 giorni, dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle 'Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015', l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.”.

Nota all'articolo 63

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 15/2011 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:

- a) garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
- b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
- c) salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
- d) improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;
- e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- f) assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 bis.”.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.”.

Nota all'articolo 64

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 12/2015 come risultante dall'approvazione della presente legge è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:

- a) i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
- b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
- c) i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;

d) (abrogata);

e) i beni non di lusso di cui all' articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1: spese correnti)

UPB A13001 (Affari istituzionali e Avvocatura Segreteria Direzione A13 Titolo 1: spese correnti)

UPB A2005A1 (Promozione della cultura del turismo e dello sport-Titolo 1: spese correnti)

UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio ragioneria)

UPB A18232 (OOPP Dif. Suolo montagna foreste Prot. Civ. Trasp . Log viabilità e sicurezza stradale Titolo 2: Spese conto capitale)